



# Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169  
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 - 337077 Pec: [comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it)

## Che cos'è la class action

La *class action* (**azione di classe**) è un procedimento giudiziale con *iter* semplificato, previsto dall'art. 140-bis del Codice del Consumo.

Questo tipo di azione legale è utilizzata per tutelare in via aggregata i diritti vantati da più consumatori (o da più utenti) nei confronti di un medesimo soggetto. In sintesi: i diritti di ciascun consumatore sono diritti *individuali*, ma il procedimento giudiziale è *collettivo*. Lo scopo è evidentemente quello di consentire sia una ripartizione dei **costi legali**, sia di acquisire una maggiore forza sul piano probatorio e processuale in genere.

Il presupposto della class action è dato dall'**omogeneità** delle posizioni dei singoli soggetti coinvolti, in modo che tali posizioni possano trovare – tramite la decisione del Giudice – una soluzione uniforme.

## Quali diritti sono tutelabili con la class action

L'art. 140-bis del Codice del Consumo prevede che l'azione di classe possa tutelare **tre diverse tipologie di diritti**:

- a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari);
- b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato **prodotto** o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Con la domanda giudiziale, si può richiedere al Giudice:

- di accertare la responsabilità del produttore/fornitore, nonché
- di condannare il medesimo al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.

## Come si avvia la class action

Nella *class action* un consumatore o utente (detto "*attore*" o "*proponente*") avvia un procedimento giudiziale contro un soggetto (ad esempio, un'impresa produttrice di un certo bene, un'azienda che fornisce un determinato servizio, ecc.). Questa azione legale può essere avviata autonomamente o conferendo mandato a una associazione oppure a un comitato (di cui fa parte il consumatore o utente stesso).

Una volta avviata l'azione, gli altri consumatori e utenti che si trovano nella stessa situazione del consumatore possono prendere parte all'azione, in modo che la decisione finale abbia effetto anche per il loro caso. Gli interessati devono presentare un "**atto di adesione**" nella Cancelleria del Giudice competente. L'atto di adesione deve – tra l'altro - illustrare la situazione e le ragioni del consumatore e deve presentare la documentazione a sostegno di quanto esposto. Dopo la presentazione dell'atto di adesione, i consumatori diventano tecnicamente "*gli aderenti*" (mentre il gruppo di aderenti forma la "*classe*").

La presentazione dell'atto di adesione da parte degli aderenti può essere fatta anche via fax o via posta elettronica certificata e senza l'assistenza di un difensore.



# Comune di Fornovo San Giovanni

## Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169  
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 - 337077 Pec: [comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it)

Va evidenziato che, una volta depositato l'atto di adesione, gli aderenti perdono sia il diritto di avviare azioni individuali contro il medesimo soggetto (l'impresa), sia il diritto di aderire ad altre azioni di classe similari. In pratica, l'impresa potrà in futuro essere la destinataria di azioni individuali avviate solamente da consumatori non aderenti alla *class action* in questione.

Il Giudice effettua un primo **controllo di ammissibilità**: l'azione di classe è inammissibile

- quando è manifestamente infondata;
- quando sussiste un conflitto di interessi;
- quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili;
- quando chi agisce (attore) non pare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

A questo punto si aprono due strade:

- a. se la domanda viene ritenuta *inammissibile*, la relativa ordinanza viene resa pubblica e il proponente è condannato al pagamento delle spese legali;
- b. se la domanda viene ritenuta *ammissibile*, il Giudice precisa i diritti individuali oggetto della lite (e quindi i criteri di ammissione o di esclusione dalla classe) e dispone che ne sia data opportuna pubblicità a cura dell'attore (a pena di improcedibilità) e fissa il termine entro cui le adesioni devono essere presentate.

Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. La procedura è semplificata rispetto alle azioni ordinarie: La legge prevede che si debba assicurare "*l'equa, efficace e sollecita gestione del processo*".

### **Quali sono gli effetti della sentenza al termine della class action**

La domanda può essere accolta o respinta.

Se la domanda è *accolta*, il Giudice pronuncia una sentenza con cui liquida le somme dovute ai consumatori e agli utenti oppure in cui fissa i criteri per la loro liquidazione. In questo secondo caso, il Giudice fissa inoltre un termine (al massimo di 90 giorni) entro il quale le parti devono raggiungere un accordo sul calcolo dell'importo dovuto; in mancanza di accordo, la liquidazione viene fatta dal Giudice.

Dopo 180 giorni, la sentenza di accoglimento diviene esecutiva: ciò significa che, se l'impresa che ha perso la causa non paga, si può iniziare l'esecuzione forzata (ossia chiedere la liquidazione dei beni dell'impresa per soddisfarsi sulla somma ricavata). Se l'impresa convenuta ottempera entro i 180 giorni non sono dovuti interessi, ancorché previsti dalla legge.